

Alcune riflessioni metodologiche sulla storia costituzionale*

JOAQUÍN VARELA SUANZES-CARPEGNA

Il punto di partenza del presente studio è di considerare la storia costituzionale una disciplina storica molto specializzata, concepita *sub specie iuris*, che si occupa della genesi e dello sviluppo della costituzione dello Stato liberale e liberal-democratico, indipendentemente dalla forma adottata da quella determinata costituzione e della sua posizione nell'ordinamento giuridico, anche se questa forma e questa posizione – come si vedrà in seguito – costituiscono entrambe elementi di massimo rilievo per la storia costituzionale.

A mio giudizio, tale concetto di costituzione, concetto sostanziale e assiologico, è il principio di cui bisogna tenere conto per definire l'oggetto della storia costituzionale e per delimitare il costituzionalismo, nel tempo e nello spazio, come fenomeno storico destinato a limitare lo Stato al servizio delle libertà individuali, la cui nascita può essere situata nell'Inghilterra del secolo XVII.

Non intendo, per il momento, prolungarmi su questo concetto di costituzione,

implicitamente incluso nell'articolo 16 della Dichiarazione dei diritti del 1789, e al quale la dottrina tedesca fa un esplicito riferimento nel momento in cui determina la distinzione tra *Konstitution* e *Verfassung*. Mi limiterò, in questa sede, a esaminare soltanto alcuni dei problemi posti dallo studio storico – e, pertanto, dalla temporalità – delle norme, delle istituzioni e soprattutto delle dottrine costituzionali.

Per non attribuire alle mie riflessioni un carattere eccessivamente astratto, indicherò una serie di esempi molto concreti di storia costituzionale, molti dei quali sono stati per me oggetto di studio nel corso degli ultimi venticinque anni¹.

* Ho esposto il contenuto del presente articolo nell'ambito dell'incontro «Méthodes en Histoire de la Pensée Politique» che, diretto da Lucien Jame, ha avuto luogo a Parigi il 23 e il 24 settembre 2004 grazie alla «Association Française de Science Politique». La versione francese è stata pubblicata nella «Revue Française de Droit Constitutionnel» (n° 68, 2006, pp. 675-689), mentre quelle in lingua inglese e spagnola saranno pubblicate prossimamente in «The European Journal of Political Theory» e «Historia Constitucional».

1. *Due prospettive della Storia costituzionale: la prospettiva normativo-istituzionale e la prospettiva dottrinale*

Lo studio della storia costituzionale, nazionale e comparata (quest'ultima, purtroppo, molto meno frequentata dagli studiosi) può essere svolto secondo due diverse prospettive: la prospettiva normativo-istituzionale e la prospettiva dottrinale. Nella prima, la storia costituzionale si occupa delle norme che in passato hanno regolato le basi o i fondamenti dell'organizzazione e del funzionamento dello Stato liberale e liberal-democratico, così come quelli delle istituzioni che le stesse norme avevano messo in atto: il corpo elettorale, le Assemblee parlamentari, la carica di capo dello Stato, il governo, l'amministrazione, i giudici e i tribunali². Nella seconda prospettiva, la storia costituzionale si incentra sulla riflessione intellettuale che ha avuto come oggetto lo Stato liberale e liberal-democratico. Una riflessione dalla quale è scaturita non soltanto una dottrina costituzionale, bensì una vasta gamma di concetti. Una distinzione sulla quale ritornerò in seguito.

Da quanto detto finora si deduce che le fonti di studio e di conoscenza della storia costituzionale sono molto variate. Se si parte dalla prospettiva normativo-istituzionale, ne fanno parte i testi costituzionali – compresi i progetti mai entrati in vigore, alcuni dei quali di grande interesse³ –, ma anche altri testi diversi dal documento costituzionale che, per la materia che regolamentano, possono anch'essi essere considerati costituzionali, come i regolamenti parlamentari, le leggi elettorali, le convenzioni costituzionali o le regole non scritte, fattori essenziali per comprendere il funzionamento delle istituzioni fondamentali

dello Stato, come si tornerà a discutere più avanti.

Le fonti di studio e di conoscenza della storia costituzionale sono molto variate anche se ci si muove nella prospettiva dottrinale: i protocolli delle sedute parlamentari, soprattutto se si tratta di un Parlamento a carattere costituente (testi utili anche come fonte di interpretazione delle norme), gli opuscoli destinati all'azione politica più rapida, gli articoli di giornale, la giurisprudenza dei tribunali e, in ultimo, i testi a carattere scientifico pubblicati in riviste specializzate, in manuali, trattati e monografie, essenziali per ricostruire la genesi e lo sviluppo della scienza del diritto costituzionale.

Chi scrive la storia del costituzionalismo concentra inevitabilmente la propria attenzione su una delle due prospettive, ma sarebbe auspicabile che riuscisse a coniugarle entrambe. Un approccio che definirei obbligato soprattutto quando l'oggetto di studio è il costituzionalismo dei paesi anglosassoni in cui le dottrine costituzionali sono più strettamente legate al loro contesto normativo-istituzionale rispetto al costituzionalismo dell'Europa continentale, per lo meno nella loro fase iniziale. Vediamo un esempio.

Mentre il concetto di sovranità del Parlamento sostenuto da David Hume a metà del XVIII secolo era un riflesso del quadro giuridico-istituzionale dell'Inghilterra di Giorgio II (*Varela Suanzes Carpegna, Estado y Monarquía en Hume e La soberanía en la doctrina británica*), il concetto di sovranità nazionale difeso da Sieyès nel suo opuscolo sul Terzo Stato (1789) e, sotto la sua influenza, dai liberali spagnoli nelle Cortes di Cadice, si formula al margine dell'ordinamento giuridico-istituzionale vigente nella Francia di Luigi XVI e nella

Spagna di Fernando VII e contro di esso. Un ordinamento che lo storico deve tuttavia tener presente per comprendere meglio i concetti costituzionali della Rivoluzione⁴.

Ovviamente, non sarebbe realistico dimenticare la presenza di un pensiero costituzionale antistoricista nella Gran Bretagna del XVIII secolo (del quale Paine rappresenta un ottimo esempio) (Varela Suanzes Carpegna, *Sistema de gobierno*, pp. 9 ss.), così come non lo sarebbe ridurre il pensiero costituzionale francese e spagnolo dello stesso secolo a quello giusnaturalista e rivoluzionario, senza cioè tener conto, nel caso della Francia, dell'interessante pensiero storicista e riformista, passato da Montesquieu ai «notabili», il cui influsso ha indubbiamente inciso sul costituzionalismo più tradizionalista della Restaurazione (Varela Suanzes Carpegna, *Constitución histórica y anglofilia*); e senza tener conto, nel caso della Spagna, del pensiero di Jovellanos, il teorico di maggior rilievo della «costituzione storica» la cui influenza è stata decisiva, nel nostro paese, sul pensiero del XIX secolo (Varela Suanzes Carpegna, *La doctrina de la Constitución Histórica*).

In termini generali si può tuttavia affermare che, mentre il costituzionalismo storicista, particolarmente influente in Gran Bretagna, ha voluto accomodare le dottrine costituzionali alle norme e alle istituzioni che delineavano una determinata costituzione storica più o meno viva, il costituzionalismo razionalista, il cui prototipo è stato quello francese del XVIII secolo, si proponeva esattamente il contrario: modellare norme e istituzioni costituzionali fondamentali a dottrine precedentemente definite *ex novo* facendo *tabula rasa* del diritto e delle istituzioni vigenti⁵.

Lo storico del costituzionalismo non si accontenta tuttavia di combinare la prospettiva normativo-istituzionale con quella dottrinale, ma deve anche collegare le norme, le istituzioni e le dottrine costituzionali alla società in cui si vanno a inserire. Per poter realizzare tale collegamento è indispensabile conoscere, anche se soltanto in modo strumentale, la realtà storica nel suo insieme, soprattutto quella politica e intellettuale. Ritornando agli esempi precedentemente citati, tanto il concetto di sovranità del Parlamento sostenuto da Hume come quello di sovranità nazionale difeso da Syéyès e dai liberali spagnoli di Cadice, possono essere compresi soltanto se studiati nel contesto della lotta politica e intellettuale in essi formulata. Nel caso di Hume, in contrasto con le idee dei *tories* giacobiti tenacemente devoti alla sovranità regale e con quelle delle ali *whigs* sostenitrici delle tesi di Locke sulla sovranità popolare. Nel caso di Syéyès, in conflitto con i principi dei «notabili» fedeli alla sovranità regale benché limitata, nel suo esercizio, dalle vecchie leggi fondamentali della monarchia. E, infine, nel caso dei liberali *doceañistas*⁶, in controversia con i deputati realisti accomunati dalla fede nella tesi scolastica della sovranità condivisa tra re e regno, e con i deputati americani che difendevano la sovranità delle province d'oltremare basandosi su una peculiare combinazione di dottrine che derivavano dalle *Leyes de Indias* e dal pensiero di Francisco Suárez, dal giusnaturalismo germanico (Grozio, Pufendorf) e da Rousseau.

2. *Le norme e le istituzioni costituzionali: il testo e il contesto, la continuità e il cambiamento*

Studiando una costituzione, o una qualsiasi altra norma materialmente costituzionale, lo storico del costituzionalismo deve tener conto del fatto che il suo oggetto di studio è un diritto non vigente. Perfino quando analizza una costituzione storica ancora in vigore, per esempio quella britannica o quella degli Stati Uniti d'America, a interessarlo devono essere la sua genesi e il suo sviluppo e non il risultato finale cui essa è giunta, che costituisce l'oggetto di studio del costituzionalista. Ciò non impedisce, tuttavia, che lo studio della storia costituzionale possa risultare molto utile anche per chiarire e comprendere meglio il costituzionalismo vigente.

Se il costituzionalista si chiede quale sia il senso da attribuire attualmente alla costituzione, lo storico del costituzionalismo dovrà domandarsi innanzi tutto come sia stata interpretata e applicata, in passato, dai protagonisti dell'azione politica (capi di Stato, ministri, parlamentari) e dai diversi operatori giuridici (giudici e dottrina scientifica), oltre ad interrogarsi sulla sua efficacia nella protezione dei diritti fondamentali dei cittadini. La qual cosa non impedisce allo storico del costituzionalismo di portare avanti anche la propria interpretazione grammaticale, teologica e soprattutto sistematica dei testi normativi studiati, creando una relazione tra i diversi precetti e l'obiettivo di rivelarne la logica interna, il vero senso di tali testi: la *voluntas legis* e non soltanto la *voluntas legislatoris*.

Per quanto concerne le istituzioni, lo storico del costituzionalismo deve sforzarsi di avvertirne le trasformazioni al di là della

loro calma apparente⁷. Di particolare rilievo, in questo senso, lo studio delle convenzioni costituzionali attraverso le quali le istituzioni si sono modificate nel tempo senza che fossero necessariamente modificate le norme scritte che le regolavano⁸.

Le convenzioni sono di particolare rilievo nella storia costituzionale della Gran Bretagna dove, come è ben noto, il trasferimento del potere del monarca a un Gabinetto responsabile soprattutto di fronte ai Comuni è stato realizzato, dagli inizi del XVIII secolo; attraverso un insieme di convenzioni o regole non scritte senza che fosse modificata la legislazione approvata dal Parlamento, almeno fino agli inizi del XX secolo, anche se è altrettanto vero che al trasferimento del potere, che ha implicato il passaggio dalla monarchia costituzionale alla monarchia parlamentare, hanno preso parte anche i giudici (Varela Suanzes-Carpagna, *El constitucionalismo británico*; ma si veda anche Id., *Sistema de gobierno*).

Tali convenzioni hanno svolto un ruolo fondamentale anche in altre monarchie costituzionali europee del XIX secolo come, per esempio, quella belga. Ma non sempre, ed è questo che ci interessa ora evidenziare, gli studiosi del diritto costituzionale ne hanno riconosciuto la dovuta importanza. L'esempio più significativo è quello di Blackstone, indubbiamente il più influente giurista inglese del XVIII secolo che rispetto ad esse, e in contrasto con l'atteggiamento di Burke, ha mantenuto un eloquente silenzio.

Ma anche più significativo risulta il fatto che persino molti storici del costituzionalismo inglese hanno ignorato queste regole non scritte che hanno trasformato, in maniera decisiva, l'accordo costituzionale del 1688. Eccezion fatta per Hume, in

realtà, la storiografia britannica non si è troppo occupata di queste convenzioni fino agli inizi del XIX secolo. Nel 1827, per esempio, nella sua *The Constitutional History of England* Henry Hallam continuava ancora ad affermare la continuità costituzionale inglese a partire dalla rivoluzione del 1688 e considerava la natura della *Magna Charta* equiparabile a quella del *Bill of Rights*. Di fronte a questo atteggiamento, alcuni storici del Romanticismo, come James MacKintosh e William Betham, hanno di contro insistito sul fatto che in Gran Bretagna, al di là dell'apparente continuità, a partire dal 1688 si era verificato un cambiamento a livello costituzionale.

Il più acuto osservatore di questa nuova prospettiva della storia costituzionale, tuttavia, non fu esattamente uno storico bensì un giurista, oggi dimenticato persino dagli inglesi stessi: J.J. Park, nel quale è dato apprezzare l'influenza sia di Savigny che di Comte. Nel suo *The Dogmas of the Constitution*, pubblicato nel 1832, Park analizza con grande acume i cambiamenti verificatisi nel costituzionalismo a seguito della rivoluzione del 1688 e denuncia le interpretazioni tradizionali di Montesquieu, De Lolme e soprattutto Blackstone, ispirate più al testo che allo spirito della Costituzione, più alla «costituzione formale» che alla «costituzione reale» – una distinzione chiave sulla quale ritornerò in seguito –, posizione che aveva portato i suddetti autori a valorizzare la continuità delle norme e delle istituzioni, a prescindere dal profondo cambiamento provocato nelle stesse dalle regole non scritte introdotte dai protagonisti della scena politica⁹.

Per quanto riguarda lo studio storico delle istituzioni, vale la pena insistere sull'importanza – nonché sulla difficoltà – insita nello studio della Corona, *nomen iuris*

per la carica di capo dello Stato del monarca in varie nazioni, tra le quali Gran Bretagna e Spagna, attribuita al re o alla regina. Studiando la Corona, lo storico deve descriverne la posizione costituzionale a partire dal suo *status* normativo e dalle convenzioni che si sono imposte nel corso del tempo, al fine di analizzarne, per esempio, la partecipazione, *de iure* e *de facto*, alla funzione legislativa o alla direzione politica dello Stato, mettendo in evidenza l'uso o il disuso (la *desuetudo*) del veto ai progetti di legge approvati dal parlamento. È altresì imprescindibile che lo storico si occupi di mostrare la funzione integrativa della Corona, sulla quale ha molto insistito Rudolf Smend (*Verfassung und Verfassungsrecht*, trad. spagnola, in part. pp. 73-74, 144-145, 152-154, 160-161, 169-173, 204 e 221) come simbolo e incarnazione, o rappresentazione, dello Stato (una funzione integrativa più avvertita in un monarca di quanto non lo sia in un presidente della Repubblica), il che significa dover esaminare il ruolo del monarca nell'ambito della vita politica nazionale e la sua radicata presenza nella società, senza dimenticarne il ruolo di moderatore o arbitro¹⁰.

In definitiva, quindi, nell'analizzare le norme e le istituzioni, lo storico del costituzionalismo dovrà evidenziarne non soltanto la continuità ma anche i cambiamenti. Cambiamenti che si realizzano non soltanto con la riforma del testo costituzionale, ma anche grazie alle riforme di altre norme materialmente costituzionali, attraverso le convenzioni e in virtù della giurisprudenza dei tribunali, senza che ci sia stata necessariamente una riforma esplicita di un qualche testo normativo. Per dirla in poche parole, lo storico del costituzionalismo deve tener conto sia della *Verfassungswandlung*

che delle *Verfassungänderungen*, ossia della «riforma costituzionale» ma anche dei «mutamenti costituzionali»¹¹.

3. Dottrine e concetti costituzionali: il loro contenuto giuridico

Lo studio storico delle dottrine costituzionali pone di fronte a problemi di natura molto diversa in funzione della tipologia delle fonti attraverso le quali tali dottrine si esprimono.

Non è la stessa cosa studiare un opuscolo scritto per finalità politiche, come *Thoughts on the Cause of the Present Discontents* (1770) di Burke o *La Monarchie selon la Charte* (1816) di Chateaubriand e una pubblicazione accademica come la *Allgemeine Staatslehre* (1900) di Jellinek. I primi due, naturalmente, obbligano lo storico del costituzionalismo a sottolineare l'ambiente politico, mentre l'ultima presuppone che si metta in rilievo soprattutto il contesto intellettuale e scientifico. Nei tre testi menzionati, comunque, lo storico si imbatte in una dottrina già elaborata.

Ben diversa la situazione quando si tratta di studiare i dibattiti parlamentari, fonte di informazione di estrema importanza, in particolare quando si tratta di un Parlamento a carattere costituente come nel caso della Convenzione di Filadelfia, dell'Assemblea francese del 1789 o delle *Cortes* di Cadice. In questi casi, è compito dello storico ricostruire la dottrina costituzionale esposta nei dibattiti parlamentari, dopo un'attenta lettura degli stessi. Risulta molto utile, a tal fine, suddividere i membri delle Assemblee in questione secondo diverse «tendenze costituzionali» (che non coin-

cidono necessariamente con i partiti politici), in base alle proposte da essi presentate sul tema della organizzazione dello Stato e dei suoi rapporti con la società. Proposte che costituiscono veri e propri «modelli costituzionali» in conflitto tra loro, anch'essi necessariamente oggetto di esame da parte dello storico¹².

Di particolare interesse, per lo storico, sono i concetti che si possono formulare, in maniera esplicita o implicita, nelle dottrine costituzionali. La dottrina costituzionale, per esempio quella di Burke, di Chateaubriand e dei «patrioti» francesi del 1789, è qualcosa di diverso dal concetto di «costituzione», di «monarchia» e di «partito politico» che questi stessi autori e questa stessa tendenza sostenevano. Le dottrine costituzionali si compongono di un insieme più o meno sistematico di idee sull'organizzazione dello Stato, elaborate da un autore o da una «tendenza costituzionale».

I concetti costituzionali sono molto più precisi e concreti, si riflettono in un termine o una parola e la loro paternità è molto più variata, dato che possono essere formulati da tutti i protagonisti della vita politica o giuridica (monarchi, ministri, parlamentari, giudici, pubblicisti e docenti) oltre ad esprimersi attraverso una enorme gamma di fonti come i testi normativi, i verbali dei consigli dei ministri, i discorsi parlamentari, la giurisprudenza dei tribunali, la stampa e gli opuscoli di carattere politico, i manuali accademici, le enciclopedie, i dizionari e persino documenti anonimi come i volantini di propaganda clandestina.

Le dottrine e i concetti costituzionali possono essere di contenuto giuridico più o meno marcato. Da questo punto di vista è necessario fare una distinzione tra i paesi anglosassoni, o paesi in cui vige la *common*

law, e quelli dell'Europa continentale. Nei primi, la riflessione intellettuale sullo Stato costituzionale è stata più aderente all'ordinamento giuridico, talvolta formalmente molto stabile, come è accaduto in Gran Bretagna e negli Stati Uniti. Paradigmatici, in questo senso, sono i *Commentaries* di Blackstone che hanno esercitato un notevole influsso anche sull'altra sponda dell'Atlantico.

D'altro canto, nei paesi anglosassoni la giuridificazione delle dottrine e dei concetti costituzionali si deve in buona misura al fatto che i giudici sono veri e propri creatori di diritto, anche costituzionale, e non meri interpreti e applicatori dello stesso, come accade invece nell'Europa continentale. È noto come la costituzione britannica sia, in buona parte, una *judge-made constitution*. Nell'interpretarla ed applicarla, per esempio in materia dei diritti individuali, le sentenze giudiziarie (la loro *ratio decidendi*, non gli *obiter dicta*) definiscono una dottrina e creano precedenti ai quali, successivamente, i giudici dovranno attenersi per risolvere casi simili.

Il compito di giuridificare, negli Stati Uniti, è stato svolto in maniera decisiva dalla giurisprudenza della *Supreme Court*. Basti ricordare il concetto di *judicial review of legislation*, coniato nel 1803 dal giudice Marshall, presidente della Corte Suprema in base ad alcuni precetti della stessa costituzione del 1787. Un concetto nel quale si concretizzava la dottrina della supremazia della costituzione federale sulle altre leggi e norme dell'ordinamento, tanto quelle federali come quelle degli Stati membri della Federazione, una dottrina precedentemente sostenuta da Hamilton in *The Federalist*, che equivaleva anche all'affermazione dello Stato Federale¹³.

Nell'Europa continentale, invece, la giuridificazione dei concetti politico-costituzionali è iniziata nella seconda metà del XIX secolo, per merito della dottrina scientifica, anche se non va dimenticata l'opera realizzata, anche in precedenza, da alcuni tribunali. Citerò a tal proposito un esempio. Notoriamente la dottrina politico-costituzionale di Benjamin Constant sul potere neutro, esposta durante la Restaurazione, implicava la distinzione tra il monarca, quale capo dello Stato, e il governo, oltre a quella tra governo e amministrazione. Tali premesse, sulle quali avrebbero successivamente insistito Thiers, Prevost-Paradol e Bagehot, sono state fondamentali perché il *Conseil d'Etat*, sempre durante la Restaurazione, facesse la distinzione tra atti giuridici e politici del governo, così come in seguito l'avrebbe fatta tra la funzione esecutiva del governo e la sua attività politica o *extra iuris ordinem*, elemento che si sarebbe rivelato decisivo per la formazione del diritto amministrativo francese e, nello stesso tempo, per la delimitazione del concetto di «funzione di governo» o di «indirizzo politico»¹⁴ sul quale avrebbe insistito la dottrina costituzionale italiana del XX secolo (Crisafulli, Lavagna, Virga e Mortati).

Ciononostante, nell'Europa continentale, il ruolo centrale nell'opera di giuridificazione delle dottrine costituzionali è stato svolto non dalla giurisprudenza bensì dalla dottrina scientifica. Fino alla seconda metà del XIX secolo, nei paesi dell'Europa continentale la riflessione sullo Stato costituzionale – che si trovava in fase di definizione – era stata quasi un'esclusiva di filosofi e politici (filosofi e politici che, naturalmente, avevano svolto un ruolo decisivo anche in Gran Bretagna e Stati Uniti); a partire da quel momento, quando nell'Europa occi-

dentale lo Stato costituzionale si era ormai consolidato, a occuparsi di questa riflessione saranno i giuristi e in particolare i docenti di diritto (a questo proposito mi permetto di insistere su *¿Qué ocurrió con la ciencia*). Le dottrine e i concetti politico-costituzionali (come quello di *Rechtsstaat*, replica della *rule of law* anglosassone e coniato da Von Möhl sulla scia di Kant) si depurano e si trasformano, via via, in dottrine e concetti giuridico-costituzionali, benché, fino al XX secolo, in Europa la costituzione sia carente in termini di valore normativo. Il maggiore impulso alla funzione di giuridificazione in cui va inquadrata la nascita della scienza del diritto costituzionale come branca della scienza giuridica, è venuto dal positivismo giuridico che ha dominato la riflessione sulla questione costituzionale europea fino agli anni trenta del XX secolo.

In base a questo processo di purificazione sono state articolate vere e proprie «dogmatiche» giuridico-costituzionali, deliberatamente svincolate dalla realtà politica e sociale, con la pretesa di spiegare e interpretare l'ordinamento costituzionale di una nazione, così come nell'ambito del diritto privato la proprietà o la famiglia venivano spiegate attraverso concetti forniti in gran parte dal diritto romano. Su tali presupposti si sono basati i grandi costrutti dottrinali di Gerber, Laband e Jellinek in Germania, di Orlando in Italia, di Dicey in Gran Bretagna e, più tardi, di Esmein e Carré de Malberg in Francia.

La crisi del positivismo giuridico che potremmo definire «classico» – al quale, nonostante le sue carenze, si deve la creazione del moderno diritto costituzionale – soprattutto a partire dagli anni Trenta del Novecento –, ha reso più difficile il processo di giuridificazione delle dottrine e dei con-

cetti costituzionali, che furono nuovamente inseriti nel loro contesto storico, sociale e politico, come sostennero non soltanto alcuni storici come, per esempio, Otto Hintze e soprattutto Otto Brunner, bensì anche non pochi cultori del diritto costituzionale, tra i quali Carl Schmitt, uno dei più acuti critici del positivismo giuridico e, in modo particolare, del normativismo kelseniano. La critica al positivismo giuridico da parte di questi autori (e di molti altri, come il già citato Smend) è indubbiamente ancora oggi estremamente utile per la Storia costituzionale, benché non lo sia necessariamente per il diritto costituzionale e ancora meno per l'interpretazione giudiziale del diritto¹⁵.

Ma l'importante, ora, è sottolineare che le critiche al positivismo giuridico, pur debilitandola, non hanno impedito che l'opera di giuridificazione della dottrina costituzionale proseguisse, ricevendo persino l'impulso da parte di autori decisamente lontani dal positivismo, come mette in rilievo il già menzionato concetto di *indirizzo politico*. È inoltre necessario tenere presente – e questa sarà l'ultima menzione del fenomeno, poiché il suo esame ci porterebbe molto lontano – che la giuridificazione dei concetti politico-costituzionali ha ricevuto un nuovo impulso nell'Europa del XX secolo in seguito all'istituzione e all'organizzazione dei tribunali costituzionali in diversi paesi.

4. *L'interpretazione delle dottrine e dei concetti costituzionali: «presentismo» e «adammismo»*

Per concludere mi piacerebbe segnalare che, indipendentemente dalla fonte attraverso la

quale le dottrine e i concetti costituzionali si esprimono e a prescindere dall'entità del loro contenuto giuridico, il rischio principale che lo storico del costituzionalismo deve evitare è quello di interpretare tali dottrine e concetti nella prospettiva attuale anziché in quella dell'epoca nella quale i concetti in questione hanno avuto origine. Per dirla in poche parole: il rischio principale è il "presentismo" in cui sono incorsi numerosi costituzionalisti, i quali sono soliti avvicinarsi al costituzionalismo del passato non tanto per comprenderlo e spiegarlo quanto per trovare una giustificazione alle proprie elaborazioni dottrinali.

È quanto è accaduto – per citare un unico esempio – a Raymond Carré de Malberg, a mio parere il più brillante esponente della Scienza del diritto costituzionale francese, il quale nella sua splendida e acutissima *Contribution a la Théorie Générale de l'Etat*, nel trattare il concetto di sovranità nella Rivoluzione francese attribuisce alla dottrina costituzionale dell'epoca una netta distinzione concettuale tra sovranità nazionale e sovranità popolare (*Contribution a la Théorie Générale de l'Etat*, vol. 2, pp. 152-197), distinzione che in realtà, con la chiarezza e le conseguenze segnalate da Carré de Malberg, si è imposta soltanto con la Monarchia di Luglio (sulla questione insiste Bacot in *Carré de Malberg et l'origine de la distinction entre souveraineté du peuple et souveraineté nationale*, soprattutto alle pp. 14-18, 164-165 e 177-182. Cfr. anche Schönberger, *De la souveraineté nationale*).

Il "presentismo" è la causa di numerosi anacronismi, estrapolazioni e prolessi o anticipazioni nell'esame di dottrine e concetti costituzionali. Un errore in cui sono incorsi anche non pochi storici delle dottrine politiche, alcuni dei quali dell'acume

di Otto von Gierke¹⁶, talvolta più attenti allo studio di un repertorio di idee rimasto invariato nel tempo che alla considerazione del momento in cui tali idee erano di attualità, in altre parole della loro storicità e, pertanto, del loro diverso significato e obiettivo. Un pericolo del quale ci hanno avvisati diversi autori nel corso del XX secolo, come il già citato Otto Brunner, curatore, insieme a Reinhart Koselleck e Werner Conze, dei *Geschichtliche Grundbegriffe*, un lessico dei concetti storici fondamentali di lingua tedesca, realizzato tra il 1972 e il 1997, senza dubbio il più brillante risultato della *Begriffgeschichte* promossa qualche anno prima dalla ermeneutica di Hans-Georg Gadamer e incentrata soprattutto sulla proiezione dei concetti politici nella *prassi* sociale. Molte delle premesse della *Begriffgeschichte* risultano particolarmente utili anche per lo storico dei concetti costituzionali.

Quanto detto finora può essere applicato anche ai presupposti metodologici dei membri della cosiddetta «Scuola di Cambridge», in particolare a Quentin Skinner e J.G.A. Pocock, ai quali si deve una brillante revisione della storia del pensiero politico, che si proponeva una migliore comprensione del significato originale dei testi del passato e, di conseguenza, delle dottrine che attraverso di essi si esprimono. Mentre Skinner, come è noto, è il creatore del «metodo intenzionalista» che si sofferma non tanto sulla dottrina in sé quanto sul *come* e sul *perché* della stessa, Pocock si è soffermato in particolare sull'analisi dei concetti nell'ambito dei linguaggi e dei discorsi politici che definiscono un determinato *paradigma* interpretativo¹⁷.

Seguendo tutti gli esempi citati – e altri che potrebbero essere di pari utilità per lo

storico delle dottrine costituzionali, come quelli della scuola francese di Fontenay/Saint Cloud da cui è nato il *Laboratoire de Lexicométrie et Textes Politiques* – nello studiare le dottrine e concetti costituzionali lo storico del costituzionalismo deve tenere ben presente che il suo obiettivo principale è spiegarne la genesi e lo sviluppo, come e perché sono nati, in che modo sono stati interpretati, sempre inquadrandoli nel contesto politico, sociale e intellettuale nel quale sono sorti e senza perdere di vista il nesso con altre dottrine e concetti anteriori e della stessa epoca, tanto nella nazione presa in esame come all'estero, nonché l'impatto normativo, istituzionale e intellettuale che essi ebbero alla loro epoca e nelle epoche successive.

Un simile atteggiamento, tuttavia, non dovrebbe mai essere interpretato come un via libera a ignorare completamente i concetti elaborati dalla storia costituzionale stessa, a partire da una processo di razionalizzazione dell'oggetto di studio. In questo caso il "presentismo" sarebbe sostituito da un "adamismo" scientifico insostenibile, che trasformerebbe lo storico del costituzionalismo in una sorta di Sisifo intellettuale, obbligato a caricarsi sulle spalle e poi scaricare senza posa le proprie conclusioni senza mai inserirle nel proprio patrimonio terminologico. Per dirlo in altro modo: la necessità di situare i concetti costituzionali nella loro epoca non deve significare che la storia costituzionale, come qualsiasi forma del sapere che aspiri a spiegare scientificamente un segmento di realtà, rinunci a formulare i propri concetti e le proprie categorie analitiche nel momento in cui prende in esame ed espone il suo oggetto di studio, come quello del «modello costituzionale», cui ho fatto rife-

rimento precedentemente, che risulta utile per sistematizzare la storia costituzionale, sia quella comparata che quella nazionale¹⁸.

Lo storico del costituzionalismo, d'altro canto, nello studiare i concetti costituzionali del passato dovrà «tradurli» nel linguaggio attuale, senza che nulla gli impedisca di utilizzarli per spiegare una realtà anteriore, a condizione che faccia presente la natura retrospettiva dell'applicazione.

A tal proposito ritengo opportuno sottolineare il fatto che lo storico del costituzionalismo, indipendentemente dalla sua provenienza accademica, dovrà avere una solida formazione in teoria della costituzione, una materia che può essere definita come una sorta di diritto costituzionale comune e generale, elaborata a partire da ordinamenti costituzionali molto diversi tra loro, vigenti e non, che si occupa, tanto per citare alcuni esempi, del concetto di costituzione, delle sue funzioni nell'ordinamento, della sua elaborazione, della sua interpretazione e della sua riforma ma si preoccupa altresì di difenderla e garantirla.

Così come uno storico della medicina o dell'economia deve avere dimestichezza con i concetti fondamentali delle scienze mediche o di quelle economiche, uno storico del costituzionalismo deve conoscere alla perfezione i concetti elaborati dalla teoria della costituzione, come quello della «rigidità costituzionale» o quello precedentemente citato della «mutazione costituzionale», che hanno dimostrato di essere estremamente utili – in realtà imprescindibili – per lo storico del costituzionalismo che, tuttavia, dovrà trattarli con la massima attenzione mettendone bene in chiaro l'origine e la provenienza.

Un esempio pratico – con il quale concluderò le mie riflessioni – può aiutare a

comprendere meglio il significato di quest'ultima osservazione. La distinzione tra «costituzione formale» e «costituzione materiale» è stata esplicitamente formulata da J.J. Park nel già citato *The Dogmas of the Constitution* (Cfr. Varela Suanzes-Carpegna, *Estudio Preliminar* a J.J. Park, *Los Dogmas de la Constitución*, pp. 27 ss; Id., *Sistema de Gobierno y partidos políticos (de Locke a Park)*, ultimo capitolo), anche se a svilupparla con estremo acume è stato il costituzionalista italiano Costantino Mortati (*La Costituzione in senso materiale*).

Questa distinzione costituisce un elemento di fondamentale importanza nell'analisi del dibattito costituzionale che ha avuto luogo in Gran Bretagna durante il XVIII secolo cui presero parte, prevalentemente, i difensori della costituzione formale (tra i quali ricordiamo Bolingbroke e Blackstone) così come era stata delimitata da Locke subito dopo la rivoluzione del 1688, e i difensori della costituzione materiale (come Walpole e Burke), che si era andata sviluppando nel corso del secolo mediante una serie di convenzioni e nella quale attribuivano particolare rilievo, quale elemento cardine di quella costituzione, al bipartitismo.

È scientificamente lecito, per lo storico, utilizzare questa distinzione concettuale, nata nel 1832 e sviluppatasi nel 1940, per analizzare ed esporre la storia costituzionale britannica del XVIII secolo? Naturalmente sì, trattandosi di un utile strumento analitico per studiare quella determinata epoca. Dovrà semplicemente indicare che si tratta di un concetto posteriore all'epoca oggetto del suo studio¹⁹.

Bibliografia

- Avril (Pierre), *Les conventions de la constitution*. Paris, PUF, 1997;
- Bacot (Guillaume), *Carré de Malberg et l'origine de la distinction entre souveraineté du peuple et souveraineté nationale*, Paris, Editions du CNRS, 1985;
- Blanco Valdés (Roberto), *El valor de la Constitución*, Madrid, Alianza Editorial, 1994;
- Buttà (Giuseppe), *Presentazione*, in J.G.-A. Pocock, *La ricostruzione di un impero. Sovranità britannica e federalismo americano*, Laboratorio di Storia Costituzionale "Antoine Barnave", Manduria, Bari, Roma, Piero Lacaita Editore, 1996;
- Carré de Malberg (Raymond), *Contribution a la Théorie Générale de l'Etat*, Paris, Sirey, 1920-1922;
- Dufour (Alfred), *Considérations inactuelles sur les rapports entre doctrines politiques et histoire constitutionnelle*, in «Giornale di Storia Costituzionale», n. 2, 2001, pp.15-20;
- Fernández Sarasola (Ignacio), *Proyectos Constitucionales en España*, Madrid, Centro de Estudios Politicos y Constitucionales, 2004;
- Fioravanti (Maurizio), *Costituzione*, Bologna, Il Mulino, 1999;
- García (Eloy), *Estudio Preliminar* a J.G.-A. Pocock, *El momento maquiavélico*, tr. spagnola, Madrid, Tecnos, 2002;
- Hsü-Dau-Lin, *Die Vefassungswandlung*, Berlin und Leipzig, 1932, trad. spagnola di P. Lucas Verdú e C. Förster, *Mutación de la Constitución*, Oñate, Instituto Vasco de Administración Pública, 1998;
- Jaume (Lucien), *El pensamiento en acción: por otra historia de las ideas políticas*, in «Ayer», n. 53, 2004, pp. 109-130;
- Jellinek (Georg), *Reforma y mutación de la Constitución*, trad. spagnola di P. Lucas Verdú e C. Förster, Madrid, Centro de Estudios Constitucionales, 1991;
- Marshall (Geoffrey), *Constitutional Conventions, the Rules and Forms of Political Accountability*, Oxford, Clarendon Press, 1984;
- Mortati (Costantino), *La Costituzione in senso materiale*, 1940, riedizione Milano, Giuffrè, 1998, con una *Premessa* di Gustavo Zagrebelsky;
- Park (John James), *Los Dogmas de la Constitución*, trad. spagnola di Ignacio Fernández Sarasola, Madrid, Istmo, 1999;
- Schönberger (Christoph), *De la souveraineté nationale à la souveraineté du peuple: mutation et continuité de la Théorie Generale de l'Etat de Carré de Malberg*, in «Revue Française d'Histoire des Idées Politiques», n. 4, 1996, pp. 297-316;
- Smend (Rudolf), *Verfassung und Verfassungsrecht* (1928), trad. spagnola *Constitución y Derecho Constitucional*, Madrid, Centro de Estudios Constitucionales, 1985;
- Tomás y Valiente (Francisco), *Historia del Derecho e Historia*, in *Obras Completas*, Madrid, Centro de Estudios Constitucionales, 1997;

- Varela Suanzes-Carpegna (Joaquín), *Política y Derecho en la Edad Media*, comentario a Otto Von Gierke, *Teorías políticas en la Edad Media*, en «Revista Española de Derecho Constitucional», n. 49, 1977, pp. 335-351;
- *La teoría del Estado en los orígenes del constitucionalismo hispánico (las Cortes de Cádiz)*, Madrid, Centro de Estudios Constitucionales, 1982;
 - *Riflessioni sul concetto di rigidità costituzionale*, in «Giurisprudenza Costituzionale», a. XXXIX, fasc.5, 1994, pp. 3313-3338, poi in Pace (Alessandro), Varela (Joaquín), *La rigidez de las Constituciones escritas*, Madrid, Centro de Estudios Constitucionales, 1995;
 - *Estado y Monarquía en Hume*, in «Revista del Centro de Estudios Constitucionales», n. 22, Septiembre-Diciembre, 1995, pp. 59-90;
 - *La doctrina de la Constitución Histórica: de Jovellanos a las Cortes de 1845*, in «Revista Española de Derecho Político», n. 39, Madrid, 1995, pp. 45-79, ora in *Política y Constitución en España (1808-1978)*, Madrid, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, 2007;
 - *Mirabeau y la monarquía o el fracaso de la clarividencia*, in «Historia Contemporánea», n. 12, 1995, pp. 230-245;
 - *¿Qué ocurrió con la ciencia del Derecho Constitucional en la España del siglo XIX?*, en «Anuario de Derecho Constitucional y Parlamentario», n. 9, 1997, pp. 71-128 e in «Boletín de la Facultad de Derecho», UNED, n. 14, 1999, pp. 93-168; ora in *Política y Constitución en España (1808-1978)*, cit.
 - *Las cuatro etapas de la historia constitucional comparada. Introducción a Textos básicos de la historia constitucional comparada*, Madrid, Centro de Estudios Políticos Constitucionales, 1998, pp. XVII-XXX;
 - *La soberanía en la doctrina británica (de Bracton a Dicey)*, en «Fundamentos. Cuadernos monográficos de Teoría del Estado, Derecho Público e Historia Constitucional», n.1, 1998, pp. 87-165 (trad. inglese *Sovereignty in British Legal Doctrine*, in «E- Law, Murdoch University Electronic Journal of Law», vol. 6, n.3, September 1999 (<http://www.murdoch.edu.au/elaw/issues/v6n3/suanzes63-text.html>) e in «Historia Constitucional», n. 4, Junio 2003, <http://hc.rediris.es>);
 - *Estudio Preliminar a J.J. Park, Los Dogmas de la Constitución*, cit.;
 - *La construcción del Estado en la España del siglo XIX (una perspectiva constitucional)*, en «Cuadernos de Derecho Público», n.6, Enero-Abril, 1999, pp. 71-81; ora in *Política y Constitución en España (1808-1978)*, cit.
 - *El constitucionalismo británico entre dos revoluciones (1688-1789)*, in Id. (a cura di), *Modelos constitucionales en la historia comparada*. «Fundamentos. Cuadernos monográficos de Teoría del Estado, Derecho público e Historia constitucional», n. 2, 2000, pp. 25-96;
 - *Sistema de gobierno y partidos políticos: de Locke a Park*, Madrid, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, 2002, trad. italiana *Governo e partiti nel pensiero britannico. 1690-1832*, Milano, Giuffrè, 2007;
 - *La Constitución de 1978 en la historia constitucional española*, en «Revista Española de Derecho Constitucional», n. 69, Septiembre-Diciembre, 2003, pp.31-67, ora in *Política y Constitución en España (1808-1978)*, cit.;
 - *Retrato de un liberal de izquierda*, in Joaquín Varela Suanzes-Carpegna (a cura di), *Álvaro Flórez Estrada (1766-1853). Economía, política, sociedad*, Oviedo, Junta General del Principado de Asturias, 2004;
 - *Constitución histórica y anglofilia en la Francia pre-revolucionaria (la alternativa de los "Notables")*, in «Giornale di Storia Costituzionale», n. 9, 2005, pp. 53-62;
 - *El Conde de Toreno (1786-1843). Biografía de un Liberal*, Madrid, Marcial Pons, 2005;
 - *Asturianos en la política española (pensamiento y acción)*, Oviedo, KRK ediciones, 2006.

¹ In realtà, il concetto di storia costituzionale da me esposto, poggia proprio su queste ricerche, e ritengo pertanto necessario menzionarle nelle note a piè di pagina, benché sia consapevole del fatto che le numerose autocitazioni bibliografiche possono risultare alquanto pesanti: di questo desidero scusarmi fin da ora.

² Alcune istituzioni la cui esistenza non si esaurisce nelle norme che le hanno create né nelle competenze che queste attribuiscono loro. In questo senso, mentre per il diritto costituzionale può risultare più adeguato parlare di «organo» che non di «istituzione», per la storia costituzionale è esattamente il contrario. Il concetto «organo» elaborato dalla dottrina tedesca da Gerber a Kelsen, pone l'accento sulla «posizione costituzionale», sullo *status* normativo, per esempio del parlamento, mentre il concetto di «istituzione», che occupa un luogo centrale nella dottrina di Santi Romano e di Maurice Hauriou, senza trascurare lo *status*, insiste anche, o per meglio dire soprattutto, sulla sua dinamica. Pertanto, sulle convenzioni o regole non scritte sviluppatesi in una prassi talvolta secolare – alle quali farò riferimento in seguito – così come in un insieme di funzioni, simboliche e rappresentative, non necessariamente regolate dal diritto.

³ Come ho sottolineato in *Proyectos Constitucionales en España*, «Revista Española de Derecho Constitucional», n° 76, 2006, pp. 297-304, commento a Sarasola, *Proyectos Constitucionales en España*.

⁴ Sul concetto di sovranità nazionale in Sieyès e sull'influenza da esso esercitata sulle *Cortes* di Cadice, mi soffermo in *La teoría del Estado*, 1982. Ritorno sulla questione nel mio recente *El Conde de Toreno (1786-1843)*, 2005.

⁵ Per questa ragione, la data di ini-

zio per lo studio della storia costituzionale di una nazione non può essere l'approvazione del suo primo testo costituzionale. Lo storico del costituzionalismo deve studiare anche le dottrine costituzionali che l'hanno preceduto, senza le quali il testo non può essere compreso appieno. Da questo punto di vista, la storia costituzionale degli Stati Uniti non inizia nel 1787, quella francese nel 1789 o quella spagnola nel 1808. Prima di queste date si era svolto un dibattito costituzionale che lo storico del costituzionalismo deve conoscere e studiare. Per quanto riguarda il legame tra le dottrine politiche e la storia costituzionale, ho trovato interessanti le recenti osservazioni di Dufour, *Considérations inactuelles*.

⁶ Letteralmente «quelli dell'anno 12». In Spagna, i liberali che redigettero la costituzione di Cádice del 1812, modellata su quella francese del 1791. [Nota del traduttore].

⁷ Al riguardo, vale la pena riprendere le parole di Francisco Tomás y Valiente: «il problema che lo storico delle istituzioni dovrà risolvere – segnalava il grande storico del diritto spagnolo – consiste nello scoprire, nel lungo arco di tempo che corrisponde alla durata delle istituzioni prese in esame, la loro dinamica, il loro specifico ritmo di mutazione, generalmente appena percettibile se lo si contempla frettolosamente o se si pretende di misurarle con l'orologio della *histoire événementielle*. Non esistono, tuttavia, istituzioni immobili o immutabili» (in *Historia del Derecho e Historia*, 1997, IV, p. 3294).

⁸ All'interno di un'ampia bibliografia, cfr. il classico di Marshall, *Constitutional Conventions*, e quello di Avril, *Les conventions de la constitution*.

⁹ Cfr. il mio *Estudio Preliminar* a Park, *Los Dogmas de la Constitución*, pp. 16, 30 a 43 e 5, e l'altro

mio studio, precedentemente menzionato, *La soberanía en la doctrina británica*. Come sottolineato nei due lavori, questo modo di avvicinarsi al costituzionalismo, sul quale poco tempo prima di Park avevano insitato anche Thomas Erskine e Lord John Russell, avrebbe in seguito avuto un interessante sviluppo nell'ambito della teoria politico-costituzionale (Henry C. Grey, Stuart Mill e Walter Bagehot), in quello della Filosofia del diritto (Austin), nel Diritto costituzionale (Dicey) e nella Storia costituzionale stessa (Maitland).

¹⁰ Queste funzioni simboliche, rappresentative e arbitrarie del monarca, sul quale si era soffermato con acume Benjamin Constant, si ritrovano nell'articolo 56 della vigente Costituzione spagnola: «Il Re è il Capo dello Stato, simbolo della sua unità e stabilità, è arbitro e regolatore del funzionamento delle istituzioni, assume la più alta rappresentanza dello Stato spagnolo nelle relazioni internazionali, specie con le Nazioni che appartengono alla sua comunità storica, e esercita le funzioni che gli attribuiscono espressamente la Costituzione e le legge».

¹¹ La distinzione tra i due concetti si trova in Laband e Jellinek. Dell'ultimo, vedasi *Reforma y mutación de la Constitución*; ma il classico sulla materia è il testo di Hsü-Dau-Lin, *Die Verfassungswandlung*.

¹² Ho studiato le dottrine difese nelle *Cortes* di Cadice, in base ai concetti storico-costituzionali di «tendenze» e «modelli», in *La Teoría del Estado*. L'ho fatto anche con riferimento all'Assemblea francese del 1789 in *Mirabeau y la monarquía*. Il concetto di «modello costituzionale» lo utilizzo anche in *Las cuatro etapas de la historia constitucional comparada*. Questo stesso concetto mi è servito anche per concepire e coordinare il già citato testo di

autori vari *Modelos constitucionales en la historia comparada*. Ho utilizzato infine il concetto di «modello» in *La construcción del Estado en la España del siglo XIX*.

¹³ Del concetto di costituzione come norma suprema mi occupo in *Riflessioni sul concetto di rigidità costituzionale*. Su questo tema, cfr. anche Blanco Valdés, *El valor de la Constitución*, 1994 e Fioravanti, *Costituzione*.

¹⁴ In italiano nel testo.

¹⁵ In realtà è assolutamente coerente accettare la validità del positivismo giuridico – compreso il normativismo kelseniano – nell’ambito della teoria generale del diritto e del diritto costituzionale, e riconoscere a sua volta il suo valore scarso, o nullo, per quanto riguarda la storia costituzionale.

¹⁶ Un autore che, nonostante la sua aperta critica al positivismo giuridico, soprattutto quello di Laband, si interessa appena alle circostanze storiche dei concetti oggetto del suo studio; a causa di ciò incorre a volte in evidenti estrapolazioni, per esempio quando utilizza i concetti di Stato e di sovranità nel contesto medievale, come fa nella sua nota e splendida opera *Die publicistischen Lehren des Mittelalters* (1881), tradotta in inglese da Maitland nel 1900. Insisto su questi estremi in *Política y Derecho en la Edad Media*.

¹⁷ Nello *Studio Preliminare* alla traduzione spagnola del libro di Pocock, *El momento maquiavelico*, Eloy García espone i presupposti storiografici dell’autore, l’enorme influenza da lui esercitata in diversi ambiti culturali e linguistici e le tesi di altri membri della «Scuola di Cambridge», come Skinner, ma anche Peter Laslett e John Dunn. Interessante anche la *Presentazione* di Buttà allo studio di Pocock, *La ricostruzione di un impero*, pp. IX-XXV. Una interessante critica alle tesi della Scuola di Cambridge e alla *Begriffsgeschichte*, si trova nel recente lavoro di

Jaume *El pensamiento en acción*. Di grande interesse, in generale, è il numero 53 di «Ayer», interamente dedicato alla «Storia dei Concetti» a cura di Javier Fernández Sebastián e Juan Francisco Fuentes.

¹⁸ O quello del «principio strutturale» come insieme di precetti che delimitano la forma di Stato, un concetto molto utilizzato dai costituzionalisti spagnoli contemporanei e che io stesso ho utilizzato per classificare le costituzioni storiche del mio paese e per inserire nelle stesse la vigente costituzione del 1978, un sistema più preciso della consueta dicotomia «costituzioni conservatrici» e «costituzioni progressiste». Cfr. *La Constitución de 1978 en la historia constitucional española*.

¹⁹ Un altro concetto che potrebbe essere utile per classificare le «tendenze costituzionali» nella storia costituzionale – specialmente in quella spagnola del XIX secolo – è quello del «liberalismo di sinistra», che all’epoca si preferiva definire liberalismo «esaltato» o «avanzato». Su questo concetto mi soffermo in *Retrato de un liberal de izquierda*, 2004, un lavoro che è stato inserito nel recente *Asturianos en la política española*, di cui sono autore.